



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

**LA RETE NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI DI PARITA'**



CONSULTA PARI OPPORTUNITÀ

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA RETE NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA'
E
L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI)**

PER

PORRE IN ESSERE OGNI UTILE INIZIATIVA PER FAVORIRE LA PIENA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI PARITA' E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE, AL FINE DI PREVENIRE E RIMUOVERE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO, NONCHE', DI REALIZZARE LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' E PARI OPPORTUNITA' E LA PROMOZIONE DEL RIEQUILIBRIO DI GENERE, PRESSO TUTTE LE PROVINCE D'ITALIA, SIA NELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI DECISIONE, CHE NELLA RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI.

VISTI

- Gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE;
- L'Art. 1 – 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- La Direttiva 75/117/CEE relativa alla parità retributiva tra uomini e donne nel lavoro;
- La Direttiva 76/207/CEE così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerenti l'attuazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- La Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- L'Art. 3 della Costituzione Italiana;
- L'Art. 15, comma 2 della Legge 300/70;
- La legge 903/77 relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ed in particolare gli articoli 1, 2, 3;
- L'Art. 3 della legge 108/90, che sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'Art. 15 della L. 300/70;
- Legge 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
- il D.lgs 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- Il D.lgs 30 maggio 2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE.
- Il D.lgs 198/2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246;

- La Direttiva del Ministro per le Innovazioni tecnologiche nella Pubblica Amministrazione e della Ministra per i Diritti e pari opportunità per tutti sulle Misure per Attuare Parità e Pari Opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche del 23 maggio 2007;

CONSIDERATO

- Che sono essenziali la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nella società, nel lavoro e, nello specifico, nelle realtà locali.
- Che sono di fondamentale importanza la collaborazione e la sinergia nell'individuazione di percorsi comuni e condivisi tra la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e l'Unione delle Province d'Italia, avvalendosi del contributo della Consulta per le Pari Opportunità e delle Consigliere ed i Consiglieri di Parità allo scopo di promuovere politiche di pari opportunità e di riequilibrare la rappresentanza di genere, le pari opportunità in ogni settore, ivi compresi gli enti locali.
- Che le Consigliere ed i Consiglieri di Parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro ed intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti, previsti nell'art. 15 del D.lvo 11 aprile 2006, n. 198.
 - a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;
 - b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
 - c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
 - d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
 - e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
 - f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
 - g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
 - h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46 del D.lgs 198/2006;
 - i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali .

- Che gli Uffici delle Consigliere provinciali di parità sono ubicati presso le Province, e che “ *il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato* , come previsto nell’art 16, comma 1) , del D.lvo n. 198/2006 .

TENUTO CONTO CHE

- Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della Commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 199;
- Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999;
- Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti delle Commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità nazionale sono componenti del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11 del D.lgs 198/2006.

Ed inoltre, che L’Unione delle Province d’Italia

- promuove e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle associate, l’attività delle Province al fine di realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residente nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
- rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni;
- Cura tutti i problemi che investono l’Ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con gli altri organismi rappresentativi degli enti locali;
- ed ai fini indicati nei commi precedenti L’Unione delle Province d’Italia intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell’Ente provincia sotto i profili della democraticità, dell’efficienza e della partecipazione popolare. A tal fine promuove presso le proprie associate iniziative e ricerche che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere e le pari opportunità. In particolare convoca convegni per la trattazione di temi specifici inerenti al settore e nomina esperti e commissioni, temporanee o permanenti, per lo studio di determinati problemi;
- l’Unione collabora con l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche amministrazioni) e con le Organizzazioni Sindacali sulle tematiche riguardanti il personale provinciale, ed in particolare, esprime pareri sul trattamento giuridico ed economico dello stesso;
- l’Unione ha attivato al proprio interno la Consulta per le Pari Opportunità, organismo in grado di completare il quadro delle attività che l’Unione stessa svolge. La Consulta per le Pari Opportunità opera a livello nazionale con il Ministero delle Pari Opportunità e con altri organismi di promozione delle politiche di genere, per assicurare una programmazione che sia integrata su tutto il Paese e, a livello locale, per riportare la dialettica che si tiene a livello nazionale anche nelle piccole realtà territoriali.

SI CONVIENE

ART. 1

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali loro demandate, le parti si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne, al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

ART. 2

L'UPI si impegna ad informare le Consigliere ed i Consiglieri di Parità competenti su eventuali squilibri nella posizione tra uomini e donne riscontrati durante l'espletamento delle proprie funzioni, e su ogni altra questione di comune interesse.

ART. 3

Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità si impegnano a fornire a UPI eventuali informazioni in tema di promozione di pari opportunità, e di iniziative promosse sul territorio, per la lotta alla discriminazione di genere.

ART 4

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali loro demandate, le parti si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa per la diffusione, l'adozione, e la pratica dei bilanci di genere come strumento di trasparenza e di monitoraggio della parità effettiva.

ART. 5

-

5.1 UPI si impegna, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, a partecipare con propri rappresentanti agli incontri di formazione e di studio organizzati dalle Consigliere e dai Consiglieri di Parità al fine di favorire il coordinamento tra le rispettive attività, lo scambio reciproco di esperienze, nonché la formazione professionale dei propri organici sulle tematiche della parità e delle pari opportunità.

5.1.1 Le parti inoltre concordano:

- a) di istituire un Tavolo Tecnico di studio, composto da tre Funzionari/e UPI e dalle Consigliere nazionali di parità, o loro delegata/o, da una/un funzionaria/o dell'Ufficio della Consigliera nazionale, e dalla Consigliera referente del Gruppo di lavoro della Rete *"Funzionamento dell'Ufficio ed Autonomia locale"*, con il compito di dare nuovo impulso agli strumenti di parità, e di adeguarli alle nuove realtà fattuali e normative. I rappresentanti di entrambe le parti riferiscono ai rispettivi organismi sull'andamento dei lavori, evidenziano gli aspetti problematici riscontrati;

- b) di organizzare una giornata annuale di studio, alla quale saranno chiamati a partecipare i rappresentanti UPI, unitamente alle Consigliere ed ai Consiglieri di Parità, per condividere i riscontri dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico, discutere gli aspetti problematici emersi nel corso dei lavori, valutare ogni dato raccolto al fine di promuovere soluzioni alle criticità evidenziate;
- c) di creare strumenti e procedure che consentano di alimentare, ove possibile, un flusso continuo di informazioni tra i diversi organismi delle parti, funzionale alla migliore pianificazione dell'attività, al reciproco scambio di informazioni, e alla concertazione di interventi mirati nell'ambito delle rispettive funzioni;
- d) di promuovere attività di sensibilizzazione sulla opportunità di predisporre e sottoscrivere le *“convenzioni”* di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lvo n. 198/2006, *“allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b),c),d)e)”*.

ART. 6 – Raccomandazione finale

Le parti possono recepire le disposizioni del presente atto in appositi e separati protocolli operativi, adattandone, se necessario, i contenuti alle specifiche realtà territoriali.

Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno con cadenza annuale per verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Roma , 24/01/2008

per la Rete Nazionale delle/i Consigliere/i di Parità

La Consigliera nazionale di Parità
Dott.ssa Isabella Rauti

per Unione Delle Province D'Italia (UPI)

La Coordinatrice della Consulta Pari Opportunità
D.ssa Arianna Censi